

BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 22
DEL 12 maggio 2016
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 19
DELL'11 maggio 2016

S O 22

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 10 maggio 2016, n. 6

Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro).

pag. **2**

Legge regionale 10 maggio 2016, n. 7

Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali.

pag. **8**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

16_SO22_1_LRE_6

Legge regionale 10 maggio 2016, n. 6

Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

CAPO I - MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 7/2005

Art. 1 modifica al titolo della legge regionale 7/2005

1. Nel titolo della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), dopo le parole <<molestie morali e psico-fisiche>> sono inserite le seguenti: <<e da fenomeni vessatori e discriminatori>>.

Art. 2 modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7/2005

1. All'articolo 1 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole <<della Costituzione>> sono inserite le seguenti: <<e in armonia con i principi dell'ordinamento dell'Unione europea>>;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto speciale e dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con la presente legge la Regione intende:
a) favorire la cultura del benessere sul luogo di lavoro;
b) contribuire ad accrescere la conoscenza del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro denominato fattispecie di <<mobbing>> e a ridurne l'incidenza e la frequenza;
c) promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e provenienza geografica.>>.

Art. 3 sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 7/2005

1. L'articolo 2 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2 Punti di Ascolto
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione sostiene, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, l'attività di centri di prevenzione, sostegno e aiuto accreditati, denominati Punti di Ascolto.
2. I Punti di Ascolto possono essere attivati e gestiti mediante convenzioni tra enti locali, singoli o costituiti secondo le forme associative previste dalla legge, e almeno uno dei seguenti soggetti che operano sul territorio regionale:
a) organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale aventi tra le finalità statutarie la promozione del benessere lavorativo e il contrasto a fenomeni vessatori e discriminatori in ambito occupazionale;

- b) organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali.
3. I Punti di Ascolto garantiscono spazi, collocazione, risorse e servizi idonei ad assicurare adeguata copertura territoriale e sono composti di un'equipe multidisciplinare costituita da:
- a) un avvocato giuslavorista;
 - b) uno psicologo esperto in psicologia del lavoro;
 - c) un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro.
4. Con regolamento, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri di accreditamento dei Punti di Ascolto.>>.

Art. 4 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7/2005

1. All'articolo 3 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Attività dei Punti di Ascolto>>;
 - b) al comma 1:
 - 1) le parole <<Punti di Ascolto istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Punti di Ascolto accreditati ai sensi dell'articolo 2, comma 4,>>;
 - 2) le parole <<garantire la presenza di personale con le qualifiche professionali di cui al comma 4,>> sono soppresse;
 - 3) dopo le parole <<in materia di>> è inserita la seguente: <<vigilanza,>>;
 - 4) le parole <<di cui all'articolo 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e agli organi di garanzia attivi sul territorio regionale>>;
 - c) al comma 2:
 - 1) alla lettera a) le parole <<al fine di verificare>> sono sostituite dalle seguenti: <<al fine di analizzare>> e dopo le parole <<legata a molestie>> è inserita la seguente: <<, discriminazioni>>;
 - 2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
<<a bis) offrono ai lavoratori e alle lavoratrici sostegno e orientamento verso percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di disagio;>>;
 - 3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) svolgono attività di prevenzione anche attraverso la diffusione delle informazioni connesse alle problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro;>>;
 - 4) alla lettera c) le parole <<all'Agenzia regionale del lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro),>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Direzione centrale competente in materia di lavoro>>;
 - d) il comma 4 è abrogato.

Art. 5 sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 7/2005

1. L'articolo 4 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4 Gruppo di lavoro tecnico
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro è istituito un Gruppo di lavoro tecnico, nominato con decreto del Presidente della Regione, per il raccordo delle iniziative di cui alla presente legge.
2. Il Gruppo di lavoro, anche sulla base delle indicazioni della Commissione regionale per il lavoro, svolge le seguenti funzioni:
- a) offre supporto tecnico per l'elaborazione di criteri di accreditamento e di linee guida per l'attività dei Punti di Ascolto, prestando altresì assistenza nell'ambito dei rapporti con le altre strutture pubbliche che hanno competenza in materia;
 - b) esprime parere sulle richieste di accreditamento e sul mantenimento dei requisiti dei Punti di Ascolto;
 - c) esamina e valuta le richieste di attivazione e l'attività svolta dai Punti di Ascolto, anche ai fini dell'ammissione al finanziamento regionale di cui all'articolo 6;
 - d) promuove studi, programmi di formazione e campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in ordine alla prevenzione e al contrasto del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche e alla tutela dell'integrità psico-fisica delle lavoratrici e dei lavoratori.
3. Il Gruppo di lavoro è costituito da:
- a) il direttore centrale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) il direttore centrale competente in materia di sanità, o suo delegato;
 - c) la Consigliera regionale di parità;
 - d) un rappresentante dell'Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nominato previa intesa con l'ente stesso;
 - e) un medico, uno psicologo esperto in materia di lavoro e un avvocato giuslavorista individuati dall'Am-

ministrazione regionale nell'ambito dei nominativi forniti dai rispettivi ordini professionali.

4. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Gruppo di lavoro soggetti esterni, in particolare i rappresentanti dei Punti di Ascolto accreditati, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

5. Ai componenti del Gruppo di lavoro di cui al comma 3, lettera e), è corrisposto un gettone di presenza onnicomprensivo, la cui misura è stabilita nel provvedimento di nomina tenuto conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

6. La validità delle sedute e delle deliberazioni del Gruppo di lavoro è assicurata dalla presenza del Presidente e di almeno tre suoi componenti.

7. Il Gruppo di lavoro rimane in carica per tre anni, a decorrere dal decreto di nomina.>>.

Art. 6 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7/2005

1. All'articolo 5 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Attività di monitoraggio, studio e promozione della cultura del benessere lavorativo>>;

b) al comma 1 le parole <<integrata ai sensi dell'articolo 4, comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<e dal Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4>>;

c) al comma 2 la parola <<altresì>> è sostituita dalle seguenti: <<in particolare>>;

d) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

<<c bis) promuove attività di informazione e diffusione dei dati e dei risultati ottenuti e iniziative di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza, alla prevenzione e al contrasto del fenomeno.>>;

e) al comma 3 le parole <<di cui al comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui ai commi 1 e 2>>.

Art. 7 modifica all'articolo 6 della legge regionale 7/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

<<1. Con regolamento regionale sono definiti criteri e modalità di finanziamento dell'attività dei Punti di Ascolto di cui all'articolo 2. Il regolamento definisce, in particolare, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, i requisiti specifici dei soggetti da cui i Punti di Ascolto sono attivati e gestiti, i contenuti minimi delle convenzioni, la tipologia delle spese ammissibili, il numero massimo di Punti di Ascolto finanziabili, la durata e l'intensità del finanziamento.>>.

Art. 8 modifica all'articolo 7 della legge regionale 7/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7/2005 le parole: <<, avvalendosi dell'Agenzia regionale del lavoro,>> sono soppresse.

CAPO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 9 norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7/2005, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 320.000 euro, suddivisa in ragione di 160.000 euro per l'anno 2017 e di 160.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2005, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 12.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000 euro per l'anno 2016, di 5.000 euro per l'anno 2017 e di 5.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato:

a) per 2.000 euro per l'anno 2016 mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;

b) mediante storno di 10.000 euro, in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 7/2005, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di 70.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2016, di 30.000 euro per l'anno 2017 e di 30.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 10 disposizioni transitorie

1. Nelle more delle procedure per la nomina del Gruppo di lavoro di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/2005 come sostituito dall'articolo 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, le funzioni dello stesso sono esercitate dalla Commissione regionale per il lavoro in composizione integrata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 7/2005 nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e dalle relative articolazioni interne.

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7/2005, come modificati dalla presente legge, continuano a trovare applicazione gli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale 7/2005 nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo regolamento di attuazione.

Art. 11 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 maggio 2016

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il titolo della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

<<Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro >>.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 7/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, secondo i principi enunciati negli articoli 2, 3, 4, 32, 35, 37 e 41 della Costituzione e in armonia con i principi dell'ordinamento comunitario, persegue lo sviluppo della cultura del rispetto dei diritti della persona e la tutela della sua integrità psico-fisica, il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni sociali nell'ambiente di lavoro e il contrasto dell'esclusione sociale.

2. Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto speciale e dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con la presente legge la Regione intende:

a) favorire la cultura del benessere sul luogo di lavoro;

b) contribuire ad accrescere la conoscenza del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro, denominato fattispecie di <<mobbing>> e a ridurre l'incidenza e la frequenza;

c) promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e provenienza geografica.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 7/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 attività dei Punti di Ascolto

1. I **Punti di Ascolto accreditati ai sensi dell'articolo 2, comma 4**, devono [garantire la presenza di personale con le qualifiche professionali di cui al comma 4,] mantenere rapporti costanti con le strutture pubbliche competenti in materia di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro e con l'INAIL, fornire ogni utile informazione alla Commissione regionale per il lavoro integrata in materia di **vigilanza**, molestie morali e psico-fisiche sul lavoro, **di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e agli organi di garanzia attivi sul territorio regionale.**

2. I Punti di Ascolto svolgono le seguenti attività:

a) effettuano colloqui con le lavoratrici e i lavoratori in condizioni di disagio **al fine di analizzare** l'eventuale sussistenza di una situazione di malessere psico-fisico della lavoratrice o del lavoratore, legata a molestie, **discriminazioni** o altre forme di pressione psicologica, di cui la lavoratrice o il lavoratore lamenta di essere oggetto, riservando particolare attenzione alle situazioni verificatesi in contesti in cui si siano evidenziati infortuni sul lavoro;

a bis) offrono ai lavoratori e alle lavoratrici sostegno e orientamento verso percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di disagio;

b) svolgono attività di prevenzione anche attraverso la diffusione delle informazioni connesse alle problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro;

c) forniscono **alla Direzione centrale competente in materia di lavoro**, ogni rilevazione utile all'analisi del fenomeno in regione.

3. I Punti di Ascolto nello svolgimento della loro attività possono avvalersi dell'apporto di esperti, anche in rapporto di convenzione.

[4. Presso ogni singola Azienda sanitaria, nell'ambito dei rispettivi SPSAL, è istituito un Punto di Ascolto e assistenza, per le lavoratrici e i lavoratori, composto almeno dal seguente personale, dipendente dell'Azienda sanitaria o in convenzione all'uopo stipulata dall'Azienda sanitaria medesima:

a) un medico specialista in medicina del lavoro;

b) un medico specialista in medicina legale;

c) uno psicologo o medico specialista in psichiatria;

d) un giuslavorista esperto in materia di lavoro.]

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 7/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 Attività di monitoraggio e di studio e promozione della cultura del benessere lavorativo

1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro svolge, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione regionale del lavoro **e dal Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4**, attività dirette a migliorare la conoscenza delle problematiche che concorrono a determinare il fenomeno delle molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro e a proporre idonee misure di prevenzione

2. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, **in particolare:**

a) effettua studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro tenendo conto della letteratura scientifica, della giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;

b) raccoglie i dati inerenti i casi trattati dai Punti di ascolto e dai Punti di ascolto e assistenza previsti dalla normativa regionale;

c) effettua studi su possibili correlazioni tra i dati emergenti dall'analisi di cui alla lettera b) e gli infortuni sul lavoro.

c bis) promuove attività di informazione e diffusione dei dati e dei risultati ottenuti e iniziative di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza, alla prevenzione e al contrasto del fenomeno.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, la Direzione centrale competente in materia di lavoro può avvalersi di esperti e della collaborazione di centri di ricerca pubblici e privati, nonché del personale esperto di cui si avvalgono, anche in regime di convenzione, i Punti di ascolto previsti dalla normativa regionale.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 7/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 finanziamenti regionali

1. Con regolamento regionale sono definiti criteri e modalità di finanziamento dell'attività dei Punti di Ascolto di cui all'articolo 2. Il regolamento definisce, in particolare, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, i requisiti specifici dei soggetti da cui Punti di Ascolto sono attivati e gestiti, i contenuti minimi delle convenzioni, la tipologia delle spese ammissibili, il numero massimo di Punti di Ascolto finanziabili, la durata e l'intensità del finanziamento.

2. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 7/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 clausola valutativa

1. Con cadenza biennale, la Giunta regionale, [avvalendosi dell'Agenzia regionale del lavoro,] informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie

morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione nella quale in modo documentato si illustrano:

- a) quali interventi sono stati realizzati sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;
- b) in che misura i lavoratori si sono rivolti ai Punti di Ascolto e quali sono i risultati delle rilevazioni sulle percezioni e atteggiamenti prevalenti tra lavoratori e datori di lavoro sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;
- c) quale è stato il grado di attività e collaborazione dei soggetti, che intervengono sulla materia, considerati dalla presente legge.

Nota all'articolo 10

- Il testo degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge regionale 7/2005, precedente alle modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

[Art. 2 progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro che possono essere presentati da:

- a) enti locali, singoli o associati, anche in convenzione con associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale che documentino comprovata esperienza;
- b) associazioni di volontariato, associazioni senza fini di lucro e di utilità sociale, organizzazioni sindacali, che abbiano maturato competenze specifiche in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro e organizzazioni datoriali di categoria, che operino in regione e che si avvalgano o collaborino con personale qualificato con pluriennale e documentata competenza nella materia.

2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere l'attivazione di appositi centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati <<Punti di Ascolto>>.

3. I Punti di Ascolto sono accreditati dall'Amministrazione regionale sulla base di un regolamento, sentita la Commissione consiliare competente, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.]

[Art. 3 Punti di Ascolto

1. I Punti di Ascolto istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, devono garantire la presenza di personale con le qualifiche professionali di cui al comma 4, mantenere rapporti costanti con le strutture pubbliche competenti in materia di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro e con l'INAIL, fornire ogni utile informazione alla Commissione regionale per il lavoro integrata in materia di molestie morali e psico-fisiche sul lavoro, di cui all'articolo 4.

2. I Punti di Ascolto svolgono le seguenti attività:

- a) effettuano colloqui con le lavoratrici e i lavoratori in condizioni di disagio al fine di verificare l'eventuale sussistenza di una situazione di malessere psico-fisico della lavoratrice o del lavoratore, legata a molestie o altre forme di pressione psicologica, di cui la lavoratrice o il lavoratore lamenta di essere oggetto, riservando particolare attenzione alle situazioni verificatesi in contesti in cui si siano evidenziati infortuni sul lavoro;
 - b) promuovono l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento di operatrici e operatori qualificati per affrontare problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro;
 - c) forniscono all'Agenzia regionale del lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ogni rilevazione utile all'analisi del fenomeno in regione.
3. I Punti di Ascolto nello svolgimento della loro attività possono avvalersi dell'apporto di esperti, anche in rapporto di convenzione.

4. Presso ogni singola Azienda sanitaria, nell'ambito dei rispettivi SPSAL, è istituito un Punto di Ascolto e assistenza, per le lavoratrici e i lavoratori, composto almeno dal seguente personale, dipendente dell'Azienda sanitaria o in convenzione all'uopo stipulata dall'Azienda sanitaria medesima:

- a) un medico specialista in medicina del lavoro;
- b) un medico specialista in medicina legale;
- c) uno psicologo o medico specialista in psichiatria;
- d) un giuslavorista esperto in materia di lavoro.]

[Art. 4 Azioni contro molestie morali e psico-fisiche sul lavoro della Commissione regionale per il lavoro

1. La Commissione regionale per il lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, svolge le seguenti funzioni contro le molestie morali e psico-fisiche sul lavoro:

- a) esamina e valuta i progetti di cui all'articolo 2 da ammettere a finanziamento regionale;
- b) promuove studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro, analisi delle sue molteplici espressioni, anche alla luce della letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza, della recente giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;
- c) promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni no profit;
- d) propone programmi di formazione delle operatrici e degli operatori dei Punti di Ascolto, nonché dei lavoratori dipendenti, dei dirigenti e delle parti sociali, responsabili degli uffici del personale delle aziende pubbliche e private;
- e) effettua consulenze nei confronti degli organi regionali e di soggetti pubblici e privati che intendano adottare progetti o sviluppare iniziative di prevenzione.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, Commissione regionale per il lavoro è integrata dai seguenti

componenti:

- a) il direttore centrale competente in materia di lavoro o suo delegato;
 - b) il direttore centrale competente in materia di sanità o suo delegato;
 - c) la Presidente della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata;
 - d) il Difensore civico o suo delegato;
 - e) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro - sede periferica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - f) un medico del lavoro, un sociologo, uno psicologo o psicoterapeuta del lavoro, un avvocato giuslavorista scelti dall'Amministrazione regionale nell'ambito del personale dipendente del Servizio sanitario regionale e dei nominativi forniti dai rispettivi ordini o associazioni professionali.
3. La Commissione regionale per il lavoro integrata in materia di molestie morali e psico-fisiche sul lavoro può costituire al suo interno gruppi di lavoro per la trattazione di specifiche problematiche.]

[Art. 6 Finanziamenti regionali

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sentita la Commissione consiliare competente, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, approva il regolamento per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 2, indicando le modalità di attuazione e i criteri, tra i quali quelli riguardanti i progetti di cui all'articolo 2, comma 1, che prevedano anche l'attivazione di Punti di Ascolto.
2. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.]

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 141

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale l'1 aprile 2016;
- assegnato alla II Commissione permanente il 4 aprile 2016;
- esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute del 14 aprile 2016 del 19 aprile 2016 e, in quest'ultima,
- approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Gratton e, di minoranza, della consigliera Dal Zovo;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 2016.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5368 dd. 4 maggio 2016.

16_SO22_1_LRE_7

Legge regionale 10 maggio 2016, n. 7

Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 modifiche alla legge regionale 16/2014

1. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica dell'articolo 12 bis la parola <<Mittleuropea>> è sostituita dalla seguente: <<Mittleuropa>>;
 - b) al comma 1 dell'articolo 12 bis le parole <<Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano>> e <<Orchestra Mittleuropea>> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit>> e <<Orchestra Mittleuropa>>;
 - c) al comma 2 dell'articolo 12 bis le parole <<Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano>> sono sostituite dalle seguenti: <<Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit>>;
 - d) al comma 4 dell'articolo 27 le parole <<per la gestione di ciascun progetto>> sono sostituite dalle seguenti: <<per la gestione delle attività di rilevanza regionale>>;
 - e) all'articolo 27 bis sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1 le parole <<di Slovenia e Croazia>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei Paesi dell'ex Jugoslavia>>;
 - 2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato altresì un finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex

Jugoslavia. A tale scopo la Regione è autorizzata a delegare all'Università popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia.>>;

f) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 32 ter, prima delle parole <<sono rendicontabili>>, sono inserite le seguenti: <<se previsto in regolamento o in avviso pubblico>>;

g) dopo l'articolo 32 ter è inserito il seguente:

<Art. 32 quater eventuale ripartizione di eccedenza di fondi

1. Qualora la quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o a ciascun soggetto beneficiario degli incentivi di cui all'articolo 32 bis, comma 1 bis, superi il fabbisogno di finanziamento di tali progetti o soggetti, le risorse eccedenti tale limite, e che pertanto non possono venire loro assegnate, sono ripartite a favore degli altri progetti o soggetti beneficiari degli incentivi della medesima tipologia, secondo le modalità di quantificazione stabilita nei rispettivi regolamenti attuativi.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 27 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, come sostituito dal comma 1, lettera e), numero 2), è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 2 modifiche all'articolo 2 della legge regionale 34/2015

1. All'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 29 le parole <<lo sviluppo>> sono sostituite dalle seguenti: <<la gestione>> e la parola <<gestito dal>> è sostituita dalle seguenti: <<da parte del>>;

b) al comma 30, dopo la parola <<informativo>>, sono inserite le seguenti: <<, ubicato in uno spazio del compendio di Villa Manin messo a disposizione a titolo gratuito,>> e la parola <<sono>> è sostituita dalle seguenti: <<possono essere>>;

c) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti:

<<30 bis. Ai fini della promozione dello sviluppo dell'offerta turistico culturale e turistica regionale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'uso di ulteriori spazi del compendio di Villa Manin è altresì riservato, a titolo gratuito, all'attività istituzionale del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia e della Pro Loco Villa Manin.

30 ter. La delimitazione degli spazi e le modalità d'uso di cui al comma 30 bis sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate fra il soggetto gestore del compendio di Villa Manin e, rispettivamente, il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia e la Pro Loco Villa Manin.>>.

Art. 3 modifiche alla legge regionale 2/2016

1. Alla legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole <<lettera b)>> sono aggiunte le seguenti: <<e c)>>;

b) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo periodo del comma 3 è soppresso;

2) alla fine del secondo periodo del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: <<, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa dello Stato>>;

3) al comma 6 le parole <<spettano i compensi di cui>> sono sostituite dalle seguenti: <<spetta quanto previsto>>.

Art. 4 pubblicazione dati

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale pubblica e aggiorna sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alla cultura, i dati relativi al conto economico degli ultimi bilanci disponibili in ordine di tempo dei beneficiari degli incentivi in materia di attività culturali di importo superiore a 100.000 euro.

Art. 5 rendicontazione del contributo concesso nel 2015 per il funzionamento e lo sviluppo dei Musei provinciali di Gorizia

1. Al fine della rendicontazione del contributo concesso nel 2015 ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), per il funzionamento e lo sviluppo dei Musei provinciali di Gorizia, la Provincia di Gorizia presenta, entro il 30 giugno 2016, la documentazione giustificativa della spesa di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 6 modifiche all'articolo 37 della legge regionale 23/2015

1. All'articolo 37 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole << la migliore conservazione del patrimonio medesimo >> sono sostituite dalle seguenti: << la migliore conservazione e la divulgazione del patrimonio medesimo, volti ad agevolarne la fruizione >>;

b) al comma 3, dopo la parola <<inventariazione >>, è inserita la seguente: << conservazione >>.

Art. 7 modifica all'articolo 5 della legge regionale 11/2013

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), dopo le parole << della pertinenza >> sono inserite le seguenti: << salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti >>.

Art. 8 norme finanziarie in materia di cultura

1. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è autorizzata la spesa di 33.815,52 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 11/2013, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Per le finalità di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 16/2014, è autorizzata la spesa di 320.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 16/2014, è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

5. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), della legge regionale 16/2014, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 5 si provvede mediante storno di complessivi 803.815,52 euro dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 9 contributi straordinari nel settore culturale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 300.000 euro alla parrocchia di San Giorgio di Pordenone per i lavori di messa in sicurezza e restauro del campanile della chiesa di San Giorgio.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere

sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

5. Il comma 58 dell'articolo 4 della legge regionale 34/2015 è sostituito dal seguente:

<<58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto di studi giuridici regionali di Udine per le finalità istituzionali e per sostenere le spese di trasferimento del patrimonio librario e bibliografico di proprietà al Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli studi di Udine, nonché per quelle connesse alla chiusura della sede.>>.

6. Il comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 20/2015 è sostituito da seguente:

<<23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Seminario diocesano di Concordia - Pordenone un contributo straordinario per l'acquisto e la posa in opera di scaffalature, arredi e attrezzature e per il trasferimento dei volumi, destinati a rendere operativa la nuova sede della biblioteca del Seminario stesso.>>.

7. Al fine di far fronte agli interventi necessari al recupero e alla messa in sicurezza del soffitto affrescato della chiesa della Santissima Trinità di Cazzaso di Tolmezzo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla parrocchia della Santissima Trinità di Cazzaso di 30.000 euro.

8. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 7 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dei documenti previsti dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

10. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2016 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 9 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 10 beni mobili demaniali

1. I beni mobili appartenenti al demanio regionale vengono iscritti in apposito Registro informatico per stati di consistenza descrittivi dei singoli beni.
2. La tenuta e la gestione del Registro informatico per stati di consistenza è disciplinato con apposito regolamento.
3. Con il medesimo regolamento vengono disciplinate altresì le modalità di gestione dei beni mobili del demanio regionale.

Art. 11 classificazione dei beni mobili

1. L'Amministrazione regionale, all'atto di subentro alle Province nella proprietà dei beni mobili ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), provvede, in sede di prima catalogazione, alla registrazione degli stessi negli appositi Registri regionali dei beni mobili, secondo il criterio d'iscrizione utilizzato dall'ente di provenienza.
2. Il trasferimento della proprietà dei beni avviene a seguito di verifica puntuale degli stessi dagli elenchi, per mezzo di verbali di consegna redatti e sottoscritti da tutte le parti.
3. Con successivi atti la Giunta regionale provvede gradualmente alla riclassificazione dei beni mobili nei pertinenti Registri regionali.
4. Allo stesso modo l'Amministrazione regionale procede con la riclassificazione dei mobili già di proprietà della Regione.
5. Nei casi di riclassificazione dei beni mobili l'Amministrazione regionale provvede anche avvalendosi dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

Art. 12 norma transitoria relativa al Registro dei beni mobili demaniali

1. Nelle more della completa informatizzazione, il Registro per stati di consistenza dei beni mobili del demanio regionale di cui all'articolo 10 è tenuto in forma cartacea.

Art. 13 norme finanziarie in materia di volontariato

1. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), è autorizzata la spesa di 750.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 14 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 maggio 2016

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 12 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 "Norme regionali in materia di attività culturali", come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 bis Orchestra **Mitteleuropa** del Friuli Venezia Giulia

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali, la Regione sostiene, attraverso l'**Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit**, l'attività dell'**Orchestra Mitteleuropa** del Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'**Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit** un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.

3. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1 e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 16/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27 valorizzazione della memoria storica

1. La Regione sostiene:

a) l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia da parte delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali;

b) l'organizzazione di progetti mirati alla valorizzazione della memoria e della testimonianza storica, tra cui il recupero e la divulgazione di materiale storico-documentale e l'organizzazione di incontri nelle scuole, da parte delle associazioni rappresentative degli ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, e delle associazioni d'arma.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale;

b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione finanzia l'attività di soggetti, di cui al comma 1, lettera a), almeno di rilevanza regionale.

4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vi-

gore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare **per la gestione delle attività di rilevanza regionale**, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.

- Il testo dell'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27 bis attività dell'Università popolare di Trieste

1. La Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano **dei Paesi dell'ex Jugoslavia**, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Università popolare di Trieste un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato e muniti del nulla osta del Ministero degli Affari esteri, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato altresì un finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia. A tale scopo la Regione è autorizzata a delegare all'Università popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia.

4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3, e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.

- Il testo dell'articolo 32 ter della legge regionale 16/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 ter Rendicontazione spese sostenute prima della domanda e iniziative svolte fuori del territorio regionale

1. Con riferimento agli incentivi di cui alla presente legge:

a) **se previsto in regolamento o in avviso pubblico** sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;

b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2, commi da 29 a 31, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 "Legge di stabilità 2016", come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 attività economiche

- omissis -

29. Al fine di promuovere l'attrattività e la rilevanza turistica di Villa Manin e dei territori limitrofi, nonché sostenere e incrementare lo sviluppo dei flussi turistici, mediante attività di informazione e promozione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Azienda Speciale Villa Manin **per la gestione** delle attività del punto informativo (Ufficio di informazione e accoglienza turistica) **da parte del** Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia.

30. Le modalità di gestione del punto informativo, **ubicato in uno spazio del compendio di Villa Manin messo a disposizione a titolo gratuito, possono essere** regolate da apposita convenzione da stipularsi tra l'Azienda speciale Villa Manin, PromoTurismoFVG e UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia).

30 bis. Ai fini della promozione dello sviluppo dell'offerta turistico culturale e turistica regionale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e di-

sposizioni urgenti in materia di cultura), l'uso di ulteriori spazi del compendio di Villa Manin è altresì riservato, a titolo gratuito, all'attività istituzionale del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia e della Pro Loco Villa Manin.

30 ter. La delimitazione degli spazi e le modalità d'uso di cui al comma 30 bis sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate fra il soggetto gestore del compendio di Villa Manin e, rispettivamente, il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia e la Pro Loco Villa Manin.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.

- omissis -

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 "Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura", come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 competenze dell'Ente

1. L'Ente provvede in particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera a):

- a) a effettuare la catalogazione sistematica del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, promuovendo la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali catalogati anche in collaborazione con le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio;
- b) a esercitare le funzioni di competenza della Regione in materia di tutela dei beni librari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 902/1975;
- c) a svolgere funzioni di supporto tecnico-scientifico e di consulenza per la programmazione e l'attività del sistema museale del Friuli Venezia Giulia e del sistema bibliotecario regionale;
- d) a svolgere attività didattica e formativa nel settore dei beni culturali, dei musei e delle biblioteche, anche mediante l'aggiornamento delle figure professionali e dei volontari operanti nel settore;
- e) alla gestione, all'incremento e alla valorizzazione dell'Archivio multimediale della memoria dell'emigrazione regionale (AMMER) con sede a Villa Manin;
- f) a effettuare e coordinare, in ambito regionale, studi e ricerche nel settore dei beni culturali;
- g) a effettuare, con l'osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo.

2. L'Ente, altresì, provvede in particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera b) e c):

- a) alla gestione e valorizzazione del compendio di Villa Manin e del suo parco e degli altri beni culturali, istituti e luoghi della cultura, siti nei territori delle province di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia, individuati ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 3, anche attraverso l'integrazione con il polo museale del Friuli Venezia Giulia;
- b) alla valorizzazione delle collezioni nella propria disponibilità;
- c) allo sviluppo dell'attività espositiva nei beni culturali, negli istituti e nei luoghi della cultura di cui alla lettera a);
- d) alla promozione e all'ospitalità di residenze culturali;
- e) alla promozione o partecipazione diretta a iniziative speciali di sviluppo dell'offerta culturale e turistica regionale;
- f) alla promozione delle relazioni col territorio circostante Villa Manin quale principale punto di riferimento storico culturale.

3. L'Ente promuove l'elaborazione di progetti di rilevante interesse regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale e partecipa a iniziative realizzate in collaborazione con enti e organismi di settore operanti in ambito europeo e internazionale, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti comunitari in materia.

4. Nell'ambito delle attribuzioni riconosciute, l'Ente può svolgere attività per conto di soggetti pubblici e privati regolate da apposita convenzione.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 2/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 Comitato d'indirizzo scientifico

1. Al fine di fornire all'Ente una specifica e qualificata consulenza scientifica in particolare nel procedimento di elaborazione e adozione del programma di cui all'articolo 5 e in merito all'organizzazione dell'attività dell'Ente è istituito, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, un Comitato d'indirizzo scientifico, di seguito Comitato, composto da:

- a) un esperto designato dall'Università degli Studi di Trieste;
- b) un esperto designato dall'Università degli Studi di Udine;
- c) il Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo col Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, o un suo delegato;
- d) un esperto individuato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo tra soggetti che abbiano una significativa esperienza nel settore turistico;
- e) due esperti individuati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, tra soggetti che si siano distinti per particolari attività professionali o di ricerca nei settori di competenza dell'ente;
- f) un esperto individuato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, tra soggetti che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;
- g) un esperto individuato dal Progetto integrato cultura del Medio Friuli tra soggetti che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;
- h) il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di cultura o

un suo delegato.

2. Uno degli esperti individuati dalla Giunta regionale svolge le funzioni di Presidente del Comitato e ne coordina i lavori. Il Presidente garantisce la supervisione del programma e l'alta vigilanza sulla realizzazione delle iniziative dell'Ente stesso. In sede di prima applicazione fa parte del Comitato, con funzioni di Presidente, anche il Sovrintendente dell'Azienda in carica al 31 maggio 2016.

3. **[Al Presidente del Comitato è corrisposta un'indennità annuale il cui importo è fissato con deliberazione della Giunta regionale.]** Ai componenti del Comitato è corrisposto per la partecipazione all'attività collegiale un gettone di presenza il cui importo è fissato con deliberazione della Giunta regionale. La partecipazione al Comitato dà luogo al rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previsti per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente, **nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa dello Stato.**

4. Il Comitato rimane in carica per tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato.

5. Il Presidente convoca il Comitato almeno sei volte all'anno e, almeno due volte all'anno, una seduta congiunta del Comitato e della Commissione speciale di cui all'articolo 11 per l'esame di questioni relative alla programmazione complessiva dell'Ente.

6. Nelle more della costituzione del Comitato, le competenze dello stesso sono svolte dal Sovrintendente, con funzioni di Presidente, e dai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda in carica al 31 maggio 2016. Per la partecipazione a tale attività collegiale al Presidente e ai componenti **spetta quanto previsto** al comma 3.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 "Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", è il seguente.

Art. 6 finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive

- omissis -

10. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di valorizzazione dei beni culturali, per le finalità di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), nonché dell' articolo 30 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2015 gli importi indicati alla tabella Y ai Musei multipli, grandi e di interesse regionale che hanno regolarmente presentato domanda di contributo per l'esercizio in corso ai sensi del regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal titolo I della legge regionale 60/1976, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 0177/Pres.

Tabella Y - riferita al comma 10

Contributi ai Musei multipli, grandi e di interesse regionale

| | | |
|--|---|-----------|
| Provincia di Gorizia | Musei Provinciali di Gorizia | 64.000 |
| Comune di Pordenone | Museo Civico d'Arte | 53.000 |
| Comune di Pordenone | Museo Civico delle Scienze | 52.000 |
| Comune di Trieste | Civici Musei di Storia ed Arte e Civico Museo teatrale "C. Schmidl" | 80.000 |
| Comune di Trieste | Civici Musei Scientifici | 74.000 |
| Comune di Trieste | Civico Museo Revoltella - Galleria d'Arte Moderna | 69.000 |
| Comune di Udine | Civici Musei e Gallerie di Storia e Arte | 96.000 |
| Comune di Udine | Museo Friulano di Storia Naturale | 56.000 |
| Arcidiocesi di Udine | Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo | 37.000 |
| Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" | Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" | 37.000 |
| Comunità Ebraica di Trieste | Museo della Comunità Ebraica di Trieste "Carlo e Vera Wagner" | 28.000 |
| | TOTALE (cap 5216) | € 646.000 |

- omissis -

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", è il seguente:

Art. 42 rendicontazione semplificata

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), le società partecipate con capitale prevalente della Regione o dagli enti regionali, nonché gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 "Norme regionali in materia di beni culturali", come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 37 valorizzazione degli archivi storici e degli enti ecclesiastici

1. La Regione provvede alla valorizzazione del patrimonio documentario conservato negli archivi storici sostenendo, mediante la concessione di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, l'attuazione di:

- a) progetti proposti da enti locali e da altri soggetti titolari di archivi storici, per l'ordinamento, l'incremento, il restauro, **la migliore conservazione e la divulgazione del patrimonio medesimo, volti ad agevolare la fruizione;**
- b) progetti di aggregazione delle raccolte di archivio storico dell'ente locale, da realizzarsi ai sensi del comma 2.

2. Le raccolte di archivio storico dell'ente locale, soggette alla tutela della Soprintendenza archivistica, ordinate e inventariate, sono aggregate, sotto il profilo funzionale e dei servizi di supporto, alla biblioteca pubblica di ente locale quando ciò ne agevoli la conservazione e la fruizione.

3. La Regione, inoltre, riconoscendo il valore storico e documentario degli archivi degli enti ecclesiastici operanti nel Friuli Venezia Giulia, sostiene la realizzazione di iniziative progettuali aventi a oggetto attività di ricerca, inventariazione, **conservazione** e divulgazione volte ad agevolare la fruizione degli archivi medesimi, anche mediante il deposito degli atti negli archivi delle Diocesi.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di priorità fissati dal Documento di politica culturale regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/2014 e nei limiti delle risorse stanziare con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, che specificano le categorie dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo, le tipologie dei progetti finanziabili, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità della concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.

4 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative, composte dal Direttore centrale competente in materia di cultura o suo delegato, dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008 o suo delegato, e da due esperti nel settore archivistico, designati dalla sezione regionale per il Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana - ANAI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.

4 ter. Gli esperti di cui al comma 4 bis svolgono il loro incarico a titolo gratuito; a essi è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 "Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura", come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 contributi per interventi

1. Nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 42/2004 e dall'articolo 2, comma 3, della legge 78/2001 l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:

a) la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, comprendente il restauro, il ripristino o la realizzazione di sentieri o altre vie di comunicazione, nonché di punti di accesso, informazione, sosta e ristoro, segnaletica e tabelle, inclusi interventi di conservazione dei beni immobili di cui all'articolo 2 che insistono sui percorsi, a favore degli enti proprietari, anche associati, delle relative aree;

b) la ricerca, la catalogazione, la divulgazione editoriale scientifica attraverso progetti dedicati, di beni immobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici e associazioni;

c) il censimento, la catalogazione, l'inventariazione, l'acquisizione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di beni mobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici, istituti di ricerca e associazioni;

d) il recupero della memoria storica e la ricostruzione di vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale, alle sorti dei militari e delle popolazioni nei territori della regione coinvolti nel periodo 1914-1920, attraverso studi e ricerche storiche di base, nonché eventuali iniziative connesse, quali attività editoriali, seminari, conferenze e convegni, realizzate da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel Primo conflitto mondiale;

e) la realizzazione, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;

f) la gestione e la valorizzazione, con iniziative anche di carattere transfrontaliero attuate da soggetti pubblici o privati, dei percorsi e delle relative strutture e beni immobili di cui alla lettera a), nonché di parchi tematici e altre strutture espositive connesse alla Prima guerra mondiale, come musei, mostre permanenti, collezioni pubbliche o

private, inclusa la realizzazione di prodotti multimediali, percorsi virtuali e sistemi di trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari;

g) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione e anche mediante la fruibilità delle strutture di cui alla lettera f), a favore di istituti scolastici, associazioni, enti pubblici, enti di ricerca e soggetti privati gestori delle strutture di cui alla lettera f);

g bis) la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico avente a oggetto la fruibilità, la rintracciabilità e la collocazione delle strutture di cui alla lettera f), a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati gestori delle medesime strutture;

h) la promozione degli eventi che hanno avuto luogo sul territorio regionale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale attraverso eventi fieristici, raduni di associazioni, anche d'arma, e azioni volte ad agevolare sul territorio il turismo della memoria.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, **salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti**. Per gli interventi di cui alle lettere g) e h) è data priorità alle iniziative e ai progetti proposti da reti di soggetti operativi nel territorio.

2 bis. Gli eventi e le manifestazioni di cui al comma 1, lettera e), se aventi carattere transnazionale, possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a metà della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 50 per cento del contributo concesso; i progetti di cui al comma 1, lettera g), possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 20 per cento del contributo concesso.

3. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f) è vincolata alla fruizione pubblica dei beni.

4. Il regolamento di cui all'articolo 13 disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale può altresì provvedere mediante emanazione di uno o più bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 6, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 "Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", è il seguente

Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

- omissis -

4. Per la realizzazione delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi in ambito culturale, dello sport e della solidarietà l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, tramite la stipula di specifiche convenzioni triennali, del supporto tecnico del soggetto di cui all' articolo 23 bis, comma 1 bis, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), anche mediante delega della gestione di procedimenti amministrativi di concessione di incentivi integralmente o con riferimento ad alcune fasi dei procedimenti medesimi.

5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato annualmente il programma degli interventi, in attuazione di quanto stabilito nella convenzione triennale di riferimento.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 1005 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Spese dirette per attività di supporto tecnico per la programmazione e attuazione degli interventi in materia di politiche giovanili".

- omissis -

- Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 11/2013, vedi nota all'articolo 7.

- Per il testo dell'articolo 27 della legge regionale 16/2014, vedi nota all'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 "Norme regionali in materia di attività culturali", è il seguente:

Art. 18 manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale

1. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, le rassegne, i premi di carattere nazionale e internazionale e altre iniziative che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo.

2. L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite:

a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 4, commi 58, 59 e 60, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 "Legge di stabilità 2016", come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 attività culturali, ricreative e sportive

- omissis -

58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto di studi giuridici regionali di Udine per le finalità istituzionali e per sostenere le spese di trasferimento del patrimonio librario e bibliografico di proprietà al Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli studi di Udine, nonché per quelle connesse alla chiusura della sede.

59. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 58 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

60. Per le finalità di cui al comma 58 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 6, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 "Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Seminario diocesano di Concordia - Pordenone un contributo straordinario per l'acquisto e la posa in opera di scaffalature, arredi e attrezzature e per il trasferimento dei volumi, destinati a rendere operativa la nuova sede della biblioteca del Seminario stesso.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla struttura competente in materia di valorizzazione dei beni culturali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il contributo è concesso in misura pari al cento per cento della spesa ammissibile, entro il limite delle risorse disponibili, con decreto da emanare entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione è disposta inoltre l'erogazione del 70 per cento del contributo ed è fissato il termine di rendicontazione della spesa. Il rendiconto è presentato per un importo non inferiore all'ammontare del contributo stesso.

25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 370.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 5229 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Contributo al Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone per l'acquisto di scaffalature, arredi e attrezzature>>.

- Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici", è il seguente:

Art. 59 concessione del finanziamento a soggetti privati

1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. Sono fatte salve le attribuzioni della Commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 42.

2. Per l'ammissibilità a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2.

3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attività in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di incentivo, l'imposta non è ammissibile a finanziamento.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 "Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale", è il seguente:

Art. 24 Fondo regionale per la promozione sociale

1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito il Fondo regionale per la promozione sociale al fine di sostenere le attività di utilità sociale promosse dalle associazioni.

2. Il Fondo è utilizzato per finanziare gli interventi di cui all'articolo 23 e dell'articolo 28.

2 bis. La Giunta regionale individua annualmente le quote del Fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e dispone il prelievo delle somme dal Fondo e la loro iscrizione nelle relative unità di bilancio e nei capitoli di pertinenza.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 142

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 14 aprile 2016 e assegnato nella stessa data alla V Commissione permanente;

- esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 20 aprile 2016 e, nella medesima seduta, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Martines e, di minoranza, del consigliere Ziberna;

- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 28 aprile 2016 e, nella medesima seduta, appro-

vato dal Consiglio regionale, a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5423/P dd. 5 maggio 2016.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'invio dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'invio del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

| TIPO TARIFFA | MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO | TIPO PUBBLICAZIONE | TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC. |
|--------------|--------------------------------|--------------------|---|
| A) | Area riservata PORTALE | NON OBBLIGATORIA | € 0,05 |
| B) | Via e-mail a Redazione BUR | NON OBBLIGATORIA | € 0,08 |
| C) | Cartaceo (inoltrò postale/fax) | NON OBBLIGATORIA | € 0,15 |

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

| TIPO TARIFFA | MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO | TIPO PUBBLICAZIONE | TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE |
|--------------|--------------------------------|--------------------|--|
| A/tab) | Area riservata PORTALE | NON OBBLIGATORIA | € 150,00 |
| B/tab) | Via e-mail a Redazione BUR | NON OBBLIGATORIA | € 210,00 |
| C/tab) | Cartaceo (inoltrò postale/fax) | NON OBBLIGATORIA | € 360,00 |

- **Tutte le soprindicte tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in *f.to* DOC

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali